



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 89 del 04/06/2021

OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZA PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -ANNO 2021- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL'ADOZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE LEGATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattro** del mese di **giugno** alle ore **09:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Assente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.

IL Vicesindaco MISELLI SILVIA constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZA PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -ANNO 2021- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL'ADOZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE LEGATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21.07.2014 e successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 74 del 28.07.2015, n. 16 del 30.03.2017, n. 4 del 13.02.2018 e n. n. 55 del 30.07.2020;

VISTI:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

PRESO ATTO:

- delle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 protrattasi nel 2021 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata della TARI entro i termini previsti dalla legge;

VISTO, altresì, l'art. 6. (Agevolazioni Tari) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd DECRETO SOSTEGNI BIS) il quale dispone che:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 2 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) ai sensi del quale il tributo viene liquidato in due rate semestrali aventi le seguenti scadenze:

- a) 30 giugno,
- b) 2 dicembre;

ATTESO che il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie il quale all'art 24 testualmente recita che "*Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima*";

CONSIDERTO che:

- a seguito del perdurare della diffusione del virus COVID-19 e dei relativi Decreti sopra citati, diverse categorie di utenze non domestiche subiscono danni economici rilevanti a fronte delle misure restrittive imposte;
- le recentissime misure previste dall'art. 6 del “Decreto Sostegni bis” sopra citato, volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

livello nazionale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, richiedono, per determinare il valore delle agevolazioni per le utenze non domestiche copite dalla chiusura dell'attività, tempi non compatibili con la scadenza della prima rata;

RITENUTO opportuno, viste l'eccezionale situazione di necessità ed urgenza disporre la posticipazione della prima rata TARI per le utenze non domestiche (UND) al 30 settembre 2021;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore Servizi al cittadino, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

VISTI

- la delibera di C.C. n. n. 11 del 25/02/2021 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 - Nota di Aggiornamento";;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

RILEVATA la competenza di questa Giunta comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 267/00;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate;

1. DI DISPORRE la posticipazione della prima rata TARI per il 2021 per le utenze non domestiche (UND) al 30 settembre 2021;
2. DI INCARICARE gli uffici competenti a porre in essere gli adempimenti necessari al fine di garantire una adeguata pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza;
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Società Iren ambiente spa, gestore del tributo per conto del comune di Casalgrande;
4. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RAVVISATA l'urgenza, in considerazione della necessità di rendere immediatamente efficace e conoscibile la proroga della imminente scadenza della prima rata della tassa sui rifiuti – anno 2021

Con votazione unanime;

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Vicesindaco
MISELLI SILVIA

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 482/2021 ad oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZA PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -ANNO 2021- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL'ADOZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE LEGATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 03/06/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 89 del 04/06/2021

Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZA PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -ANNO 2021- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL'ADOZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE LEGATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/06/2021, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/06/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 89 del 04/06/2021

Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZA PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -ANNO 2021- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL'ADOZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE LEGATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/06/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 23/06/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)